



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice Monocratico delle Pensioni

Salvatore Grasso

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A 305/2025

in forma semplificata ai sensi dell'art. 218 c.g.c.

nel giudizio di ottemperanza in materia di pensioni civili, iscritto al

n. **69889** del registro di segreteria, introdotto con ricorso

depositato il 29 aprile 2025, proposto da,

D, F, R, (cod. fisc.: OMISSIS), nata OMISSIS e residente in

OMISSIS- n.q. di erede del *de cuius* Sig. **M. R.** (OMISSIS) nato

OMISSIS e DECEDUTO OMISSIS, rappresentata e difesa dall'Avv.

VINCENZO INGLIMA (NGLVCN86R29B429C) del Foro di Palermo e

con questi elettivamente domiciliata presso il di Lui studio sito in

Palermo alla Via Nicolò Turrisi 13, giusta Procura in atti, con

espressa indicazione del n. fax 091/5640736 – pec

vincenzoinglima@pecavvpa.it;

- parte ricorrente -

contro

INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F.

80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in

persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*,

rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Tiziana G.

Norrito (CF. NRRTNG70H55F061Y, Pec

avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it; fax 0917798749) – Avv.

Francesco Gramuglia (C.F. GRMFNC64R17F158V; Pec:

avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) - e Avv. Francesco Velardi

(C.F. VLR FNC 72E20 L112A) pec.

avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it), giusta procura generale alle

liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del 23 gennaio

2023 Rep. 37590 Racc. 7131 - elettivamente domiciliato in

Palermo, presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto sita in

Palermo, Via M. Toselli n. 5, **- parte resistente-**

Per l'ottemperanza della sentenza di questa Sezione giurisdizionale

n. 454/2023, pubblicata il 25 ottobre 2023 passata in giudicato.

Esaminati gli atti ed i documenti della causa.

Udito alla pubblica udienza del 16 ottobre 2025 l'Avv. Velardi per

l'INPS; assente parte ricorrente come da relativo verbale.

Considerato in

FATTO E DIRITTO

I. Col ricorso introduttivo del presente giudizio - depositato in

Segreteria il 29 aprile 2024 unitamente a copia delle diffide

notificate a mezzo pec alla parte resistente il 31 gennaio 2024 ed il

22 marzo 2024 – la vedova del sig. M. ha chiesto l'ottemperanza

della sentenza n. 454/2023, pubblicata il 25 ottobre 2023 passata

in giudicato, con cui questa Sezione giurisdizionale ha accolto

parzialmente il ricorso ed ha, tra l'altro, riconosciuto al sig. M. R.

il diritto alla pensione privilegiata Tab A IV ctg dal 1.07.2012, a vita con consequenziale pagamento degli arretrati, maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria da liquidare secondo la regola dell'assorbimento, nel senso che l'importo dovuto a titolo di interessi va comunque portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ripiano del maggior danno da svalutazione; quest'ultima va calcolata, ex art. 150 disp. att. c.p.c., sulla base degli indici ISTAT, rilevati anno per anno, da applicare agli importi spettanti dalla insorgenza del diritto fino al soddisfo.

Al riguardo, la ricorrente – dopo aver ricostruito l'iter seguito sino al deposito del ricorso in esame - ha evidenziato che, a seguito della predetta sentenza, con decreto del 18 marzo 2024, il Dipartimento dei Vigili del fuoco del Soccorso pubblico e della Difesa Civile - direzione centrale per la programmazione e gli affari economici e finanziari ufficio vii - “Trattamento Previdenziale Ordinario e Privilegiato” del Ministero dell'Interno procedeva all'attribuzione del relativo trattamento privilegiato al sig. M.. Quindi con domanda del 31 gennaio 2024 il *de cuius* M. R. inoltrava a mezzo patronato di riferimento la documentazione alla Sede INPS di competenza per la liquidazione della prestazione sui ratei di pensione.

Nonostante tali inoltri, parte ricorrente ha evidenziato che l'INPS non ha provveduto a dare esecuzione alla sentenza in oggetto.

Data la perdurante inerzia dell'Amministrazione, parte ricorrente ha, quindi, depositato l'atto introduttivo del presente giudizio, con il quale ha chiesto di *ordinare all'I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE*

PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro- tempore, domiciliato per la carica in Roma presso la sede legale alla Via Ciro il Grande n. 21, P. IVA 02121151001 di dare esatta ottemperanza alla sentenza 454 del 2023 pronunciata in seno al procedimento pensionistico 68289 – G.I. Dr. GRASSO del 25 ottobre 2023 e mai appella (quindi passata in giudicato – termine lungo) e con cui si ACCERTA IL DIRITTO DEL DE CUIUS M. RO. ALLA PERCEZIONE DELLA PENSIONE PRIVILEGIATA DI LIVELLO IV DAL NOVEMBRE 2015 ALLA DATA DEL DECESSO AVVENUTO IN OMISSIS E CONSEGUENTEMENTE, SI CONDANNA L'I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, IN PERSONA DEL PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE AL PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE - PENSIONE PRIVILEGIATA LIVELLO IV CON DECORRENZA NOVEMBRE 2015 AL DECESSO AVVENUTO IN OMISSIS.

DISPORRE qualsiasi adempimento necessario ai sensi della normativa vigente.

CON VITTORIA DI COMPENSI PROFESSIONALI DEL PRESENTE PROCEDIMENTO E DEL PROCEDIMENTO DI PRIME CURE DA DISTRARSI IN FAVORE DEL PROCURATORE CHE SI DICHIARA ANTISTATARIO PER AVER ANTICIPATO SPESE E NON RISCOSSO ONORARI”.

II. L'INPS, costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 3 ottobre 2025, ha anzitutto opposto l'inammissibilità ed improponibilità del ricorso nei propri riguardi, in quanto l'Istituto

non è stato parte del giudizio che ha condotto alla emanazione della sentenza di cui si chiede l'ottemperanza.

Nel merito, l'Ente previdenziale ha, altresì, osservato che il decreto 3/2024, emesso il 18/03/2024, dal Ministero dell'Interno, in esecuzione della sentenza n. 454/2023, con il quale si conferisce l'aggravamento della pensione di privilegio dalla 8 cat. alla 4 cat. tab A, non avrebbe prodotto un incremento economico, come specificato nelle premesse dello stesso decreto. Da tanto conseguirebbe, pertanto, anche il difetto di interesse ad agire della ricorrente o che, comunque, l'Ente ha già dato esecuzione a quanto stabilito nel suddetto decreto ministeriale.

L'INPS ha quindi concluso chiedendo di *rigettare il ricorso perché inammissibile e/o improponibile e/o per assenza di interesse ad agire.*

E solo in subordine

- Ritenere la correttezza dell'operato dell'Istituto e dichiarare cessata la materia del contendere.

III. Nel corso della pubblica udienza del 16 ottobre 2025, in assenza di parte ricorrente, l'Avv. Velardi ha sostanzialmente ribadito quanto in memoria e, pertanto, il giudizio è stato posto in decisione.

IV. Preliminarmente, scrutinata l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'INPS, si ritiene che la stessa risulti fondata e meriti accoglimento.

Al riguardo, deve rammentarsi che l'art. 218 c.g.c., stabilisce che

“l’azione si propone previa diffida, con ricorso notificato alla pubblica amministrazione e a tutte le altre parti del giudizio definito dalla sentenza della cui ottemperanza si tratta”.

Tanto premesso, si osserva che, nel caso in esame, il contenzioso definito con la sentenza n. 454/2023, asseritamente non eseguita, ha avuto come unica parte resistente il Ministero dell’Interno.

D’altra parte, l’odierno ricorso per l’ottemperanza risulta essere stato attivato esclusivamente nei confronti dell’INPS e non anche nei confronti del Ministero dell’Interno, in violazione della previsione di cui al citato art. 218 c.g.c..

L’anzidetta circostanza determina quindi l’inammissibilità del giudizio precludendo l’ulteriore esame del ricorso.

Resta assorbita ogni ulteriore questione.

V. Non v’è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di pronuncia in rito.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana in composizione monocratica, in funzione di Giudice monocratico delle pensioni, definitivamente pronunciando:

1) dichiara inammissibile il ricorso;

2) compensa le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 16 ottobre 2025.

Il Giudice

